



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2009



40061 Minerbio (BO)
Via G. Garibaldi, 44
Tel 051 6611711
Fax 051 6612152
e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

Art. 1
Finalità

1. Il Comune riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità locale.
2. Il Comune favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati, sia quelle rivolte a tutta la collettività, nel rispetto delle norme nazionali e regionali, nonché delle disposizioni dello Statuto.

Art. 2
Associazioni di promozione sociale

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni di natura privatistica costituite nei modi previsti dalla normativa vigente per perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi e finalizzate:
 - a) all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
 - b) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
 - c) alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
 - d) alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
 - e) alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
 - f) allo sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;
 - g) alla tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
 - h) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono, altresì, associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
4. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali delle associazioni di promozione sociale, le stesse possono, per quell'evento avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alle associazioni medesime. Possono inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3
Atto costitutivo e statuto

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto e sono dotate di uno statuto che ne garantisce l'autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale e che prevede espressamente i seguenti requisiti:
 - a) la denominazione e la sede legale;
 - b) lo scopo;
 - c) l'attribuzione della rappresentanza legale;
 - d) l'assenza di fini di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite;
 - e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali;
 - f) la democraticità dell'ordinamento interno, ed in particolare l'elettività delle cariche associative, l'uguaglianza degli associati anche in riferimento all'esercizio del voto individuale, nonché l'effettività del rapporto associativo, fatte salve le eventuali deroghe autorizzate ai sensi dalla normativa vigente;
 - g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
 - h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
 - i) le modalità di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 4
Istituzione del Registro Comunale

1. In attuazione delle norme regionali è istituito il registro comunale delle associazioni di promozione sociale.
2. Il registro è tenuto e aggiornato dal Comune di Minerbio per il tramite della sua Istituzione dei Servizi Sociali e Culturali.
3. Nel registro sono iscritte le seguenti notizie:
 - a) denominazione;
 - b) sede;
 - c) estremi dell'atto costitutivo e dello statuto e delle loro modificazioni;
 - d) data di costituzione;
 - e) ambito di attività;
 - f) numero e composizione degli organi direttivi;
 - g) dati delle persone fisiche che ricoprono cariche associative;
 - h) data di iscrizione e di cancellazione.
4. All'atto di istituzione del registro comunale sono iscritte d'ufficio le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciale che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato da almeno un anno e, su richiesta, le associazioni che, non essendo iscritte in detti registri, hanno sede nel territorio comunale e sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.
5. L'iscrizione nel registro è incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato di cui alla Legge regionale 2 settembre 1996, n. 37.

Art. 5
Iscrizione d'ufficio nel registro comunale

1. Le associazioni iscritte nel registro regionale o nel registro provinciale che ne hanno diritto, in base all'articolo precedente, sono iscritte d'ufficio. A tale scopo il Comune acquisisce le necessarie notizie dalla Regione o dalla Provincia.
2. Nel caso il Comune non abbia provveduto il legale rappresentante dell'associazione può richiedere l'iscrizione con domanda nella quale siano riportati gli estremi di iscrizione al registro regionale o provinciale. Il Comune provvede all'iscrizione entro dieci giorni dal ricevimento della domanda.
3. L'iscrizione avviene con determinazione del Responsabile della struttura individuata.

Art. 6
Iscrizione su richiesta

1. La domanda di iscrizione, redatta conformemente al modulo predisposto dal Comune è presentata unitamente alla seguente documentazione:
 - a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - c) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione da cui risultino almeno i fini di promozione sociale dell'associazione e le modalità attraverso cui si intendono perseguire;
 - d) limitatamente alle sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali dichiarazione dell'organo centrale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione o copia autentica dello statuto del livello superiore dal quale risulti l'autonomia della sezione locale.
2. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.
3. L'iscrizione avviene con determinazione del Responsabile della struttura individuata previa verifica dei necessari presupposti.

Art. 7
Requisiti per l'iscrizione nel registro comunale

1. Le Associazioni che chiedono l'iscrizione nel Registro dell'Associazionismo, dopo la fase iniziale di sua istituzione, devono avere e documentare i seguenti requisiti:
 - Avere sede legale nel Comune di Minerbio od operare sul territorio del Comune di Minerbio da almeno un anno
 - Essere dotate di uno Statuto conforme alla normativa regionale e statale
 - Non avere finalità di lucro
 - Presentare il piano delle attività associative dell'anno seguente, in cui sia prevista almeno una iniziativa ad evidenza pubblica

Art. 8
Aggiornamento e revisione

1. Le associazioni iscritte sono tenute a comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni intervenute nell'atto costitutivo, nello statuto e nella composizione degli organi direttivi.

2. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, a partire dall'anno 2009 con cadenza triennale, viene disposta la revisione del registro. La revisione riguarda tutte le associazioni iscritte al 31 dicembre dell'anno precedente quello di revisione.
3. Al fine di verificare le attività realizzate, le associazioni sono tenute a trasmettere annualmente il rendiconto delle attività al Comune. Il rendiconto verrà verificato su base annuale al fine della permanenza delle associazioni nell'albo.
4. Il Comune entro il 30 aprile invia alle associazioni iscritte una comunicazione invitandole a presentare entro sessanta giorni la seguente documentazione:
 - a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale si attesta il permanere dei requisiti di legge, da redigere sulla base del modello inviato;
 - b) un elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;
 - c) limitatamente alle sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'organo centrale competente con la quale si attesta la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione o copia autentica dello statuto del livello superiore dal quale risulti l'autonomia della sezione locale.
5. In caso di mancato ricevimento della documentazione richiesta entro il termine fissato, il responsabile del procedimento inoltra una diffida a provvedere entro il termine di trenta giorni.
6. In caso di ricevimento di documentazione incompleta, o incoerente con i dati in possesso del Comune, il responsabile del procedimento provvede ad inoltrare una richiesta di integrazione o di chiarimenti, eventualmente disponendo l'acquisizione delle copie autentiche dell'atto costitutivo, dello statuto e di altri documenti.
7. Sulla base della documentazione pervenuta il Responsabile della struttura individuata con propria determinazione prende atto degli esiti della revisione, copia della determinazione è trasmessa alla Provincia.
8. Nel caso in cui dalla revisione emergano elementi per procedere alla cancellazione di una o più associazioni, si comunica l'avvio del procedimento di cancellazione all'associazione.

Art. 9 **Cancellazione**

1. Sono cause di cancellazione:
 - a) la richiesta dell'associazione iscritta;
 - b) il riscontro della perdita di uno o più dei requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
 - c) la mancata risposta alla richiesta di documenti per la revisione, previa diffida;
 - d) la mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - e) è condizione per il permanere nell'albo comunale la realizzazione di almeno una iniziativa ad evidenza pubblica nell'anno precedente;
2. Il procedimento di cancellazione, nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, ha inizio con l'invio della diffida, che funge anche da comunicazione di avvio del procedimento; nel caso di cui alla lettera d) viene effettuata una comunicazione di avvio del procedimento, con il quale si assegna un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di documenti, memorie o per la richiesta di audizione; nel caso di cui alla lettera e) viene effettuata una comunicazione di avvenuta cancellazione.

3. Dopo il termine fissato nella diffida, o nella comunicazione di avvio del procedimento, il Direttore dell'Istituzione, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, dispone l'archiviazione del procedimento o la cancellazione dal registro.
4. La cancellazione dal registro comunale è effettuata con determinazione del Direttore dell'Istituzione, comunicata entro trenta giorni all'associazione cancellata ed alla Provincia.
5. La cancellazione dal registro comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Art. 10 **Prerogative delle associazioni**

1. Le associazioni iscritte nel registro comunale possono acquisire titolo a:
 - a) accedere a rapporti convenzionali con il Comune e l'Istituzione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11;
 - b) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà del Comune, nel rispetto di quanto prevista dall'articolo 12;
 - c) accedere a contributi erogati dal Comune, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14;
 - d) accedere alla riduzione dei tributi locali nelle forme previste dagli specifici regolamenti d'imposta.

Art. 11 **Convenzioni**

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con associazioni iscritte da almeno sei mesi nel registro per la gestione di attività di promozione sociale verso terzi di cui all'articolo 2.
2. Quando il Comune intende stipulare una convenzione deve essere pubblicato, a cura del Responsabile del Settore interessato, un avviso all'Albo pretorio per almeno quindici giorni nel quale sia chiaramente indicato l'ambito di intervento. All'avviso è allegato lo schema di convenzione. Copia dell'avviso e dello schema di convenzione è inviato a tutte le associazioni iscritte nel registro.
3. Lo schema di convenzione deve precisare almeno:
 - a) le attività oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle finalità statutarie dell'associazione, nonché le loro modalità di espletamento;
 - b) le risorse umane, aventi adeguata formazione specifica in caso di interventi rivolti alla persona, le strutture, le attrezzature e i beni strumentali impiegati nell'espletamento delle attività di cui alla lettera a), nonché le loro condizioni di utilizzazione;
 - c) i costi relativi alla copertura assicurativa, a carico dell'Ente pubblico, delle persone messe a disposizione da parte dell'associazione, adeguatamente all'attività svolta e con riferimento ai livelli di copertura previsti dalla normativa in materia di lavoro dipendente;
 - d) l'ammontare dell'eventuale partecipazione finanziaria dei contraenti;
 - e) le modalità di rimborso delle spese documentate;
 - f) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione;
 - g) la durata, le cause e modalità di risoluzione della convenzione.
4. La scelta dell'associazione con cui stipulare la convenzione, da effettuarsi in ogni caso attraverso una valutazione comparativa, avviene valutando l'attitudine e le capacità operative delle associazioni, considerando nel loro complesso:

- a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
 - b) il livello qualitativo adeguato all'attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
 - c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
 - d) la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
 - e) il tipo e la qualità della formazione curata dall'associazione;
 - f) la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori d'intervento;
 - g) ulteriori criteri, di volta in volta individuati, in ragione della particolare tipologia della convenzione stipulata, e preventivamente indicati nel bando.
5. Qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, il Comune può stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.

Art. 12

Concessione di uso di locali da adibire a sedi delle Associazioni

- 1. Il Comune può concedere, in comodato o in uso, anche a titolo gratuito, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile alle Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro comunale per l'espletamento delle attività ordinarie.
- 2. I locali sono assegnati alle Associazioni che ne fanno espressa richiesta, allegando una relazione descrittiva dell'uso che intendono farne e dei mezzi finanziari disponibili per il mantenimento.
- 3. L'assegnazione è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, secondo i seguenti criteri:
 - a) accolto delle spese di manutenzione ordinaria di pulizia dei locali, illuminazione, acqua e riscaldamento da parte delle Associazioni, salvo diverse disposizioni da concordarsi in sede di convenzione;
 - b) stipula di apposita polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da danni alle persone e cose, relativamente alla struttura concessa in uso;
 - c) canone annuo da stabilire in sede di convenzione, in relazione all'uso e agli eventuali servizi resi alla comunità locale,
 - d) stipula di una convenzione, come da schema da approvarsi dalla Giunta Comunale, con la quale l'Associazione si impegna ad offrire gratuitamente al Comune e/o alla cittadinanza alcuni dei servizi previsti dal proprio oggetto sociale;
 - e) utilizzo di ogni singolo spazio o locale possibilmente da parte di più Associazioni, secondo modalità da concordare con il Comune.
- 4. L'uso esclusivo dei locali è concesso alle Associazioni che per finalità statutaria, attività e oggetto sociale necessitano di una sede da utilizzare costantemente o perché il tipo di attività o la necessità di lasciare in deposito materiale sconsigliino l'uso promiscuo del locale.
- 5. In caso di più richieste relative ad uno stesso locale, in mancanza di un accordo tra le Associazioni interessate l'uso dei locali, nell'ambito dei criteri di cui sopra, è prioritariamente assegnato secondo una graduatoria che sarà predisposta dall'ufficio sulla scorta dei criteri che la Giunta Comunale dovrà stabilire con proprio atto.

6. 6 Il Comune può accedere in qualunque momento ai locali concessi in uso alle Associazioni per verifiche e controlli.
7. 7 Il Comune può in qualsiasi momento e a suo insindacabile apprezzamento ritornare in possesso dei locali concessi in uso a seguito di una diversa destinazione degli stessi, per decadenza dei requisiti o per utilizzo del Comune per fini istituzionali, dandone comunicazione almeno 3 mesi prima all'Associazione. A quest'ultima viene riconosciuta la priorità nell'uso di altri locali, eventualmente in convivenza con altre Associazioni.
8. 8 Durante la concessione è fatto divieto all'Associazione di modificare la destinazione dei locali per scopi diversi da quelli per cui la concessione è stata fatta ovvero eseguire opere senza la preventiva ed espressa autorizzazione del Comune, pena la decadenza automatica della stessa.
9. 9 Al termine dell'utilizzo i locali dovranno essere restituiti nello stato in cui si trovavano all'atto della concessione, salvo il normale deperimento dovuto all'uso. L'Associazione dovrà garantire la buona conservazione dei locali, l'igiene e il decoro degli stessi.

Art. 13 **Concessione di spazi per uso temporaneo**

1. 1 Alle Associazioni possono essere concessi in uso temporaneo per lo svolgimento occasionale delle proprie attività locali e spazi che sono nella disponibilità del Comune, quali: sale per riunioni, palestre, campi sportivi, spazi scolastici ecc. L'utilizzo di tali spazi avviene secondo le modalità stabilite dalle rispettive procedure d'uso e per attività coerenti con la destinazione d'uso degli spazi.
2. 2 L'utilizzo per fini sociali delle sale riunioni e di altre strutture comunali da parte delle Associazioni iscritte al Registro possono essere concessi gratuitamente dal Sindaco, con proprio provvedimento, previa richiesta.

Art. 14 **Contributi**

1. Il Comune può erogare alle associazioni di promozione sociale iscritte contributi finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico interesse.
2. La domanda di contributo deve essere corredata da:
 - a) il programma dell'attività o del progetto;
 - b) il preventivo delle spese da sostenersi;
 - c) il nominativo della persona autorizzata ad incassare il contributo o in alternativa le coordinate bancarie presso le quali accreditare il medesimo;
 - d) l'indicazione delle eventuali altre richieste di finanziamento inoltrate ad altri enti pubblici per la medesima attività o progetti;
3. La concessione del contributo è disposta con determinazione del Responsabile della Struttura individuata cui sono affidate le necessarie risorse, previa valutazione della rispondenza dell'attività o del progetto al pubblico interesse.
4. L'erogazione del contributo verrà effettuata a seguito delle seguenti verifiche:
 1. che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza comprovata dalla presentazione di un rendiconto;
 2. che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.

Art. 15
Obblighi delle associazioni

1. Le associazioni iscritte hanno l'obbligo di trasmettere copia del rendiconto economico finanziario di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) al Comune entro trenta giorni dalla sua approvazione.
2. La mancata trasmissione del rendiconto non è causa di cancellazione dal registro ma impedisce la stipulazione o il rinnovo di convenzioni, la concessione di spazi e attrezzature e l'erogazione di contributi, fino alla trasmissione del medesimo.

Art. 16
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di consiglio che lo ha approvato.
2. Dell'entrata in vigore del regolamento viene data notizia a tutte le associazioni che abbiano ricevuto contributi dal Comune nell'anno solare in corso o in quello precedente e a tutte quelle che abbiano in corso rapporti convenzionali o alle quali siano concessi spazi o attrezzature.

Art. 17
Disposizioni transitorie

1. Le convenzioni e i contratti in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza.
2. Nel caso che una convenzione scada nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di iscrizione al registro comunale e il compimento dei sei mesi di anzianità di iscrizione, la convenzione in scadenza può essere prorogata, con l'accordo delle parti, del tempo necessario ad attivare una delle procedure di cui all'articolo 11.
3. Di dare atto che in prima attuazione le Associazioni di promozione sociale che risultano già iscritte nell'albo istituito ai sensi del Regolamento Comunale disciplinante i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziaria ad Enti, associazioni e società approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2001 verranno d'ufficio iscritte nell'albo previsto dal presente regolamento, previa verifica dei requisiti richiesti, e potranno accedere ai benefici previsti dal presente regolamento senza che debbano decorrere i 6 mesi di iscrizione previsti dall'art. 11 presente regolamento.

ART. 18
Norma di chiusura

1. Di stabilire che alle Associazioni di promozione sociale si applicherà, dalla sua entrata in vigore, solo il presente regolamento.
2. Il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2001 sopra menzionato rimane in vigore per le Società, Enti privati presenti o operanti nell'ambito del territorio del Comune di Minerbio o per le Associazioni non aventi i requisiti per l'iscrizione nell'albo istituito con il presente regolamento.